

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 262</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCO, DELFINO, d'AQUINO, BORROMEO D'ADDA,  
MENICACCI, GALASSO, CALABRO', CERQUETTI, CERUL-  
LO, COVELLI, DE MARZIO, di NARDO, LAURO, NICOSIA,  
PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO**

*Presentata il 9 agosto 1976*

**Modificazioni al regio decreto-legge 24 luglio 1936,  
n. 1548, convertito in legge 3 aprile 1937, n. 517,  
contenenti disposizioni relative ai sindaci delle società  
commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 gennaio 1950, n. 9, ha modificato il limite di valore stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile per la scelta dei componenti del collegio sindacale fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti elevandolo a cinquanta milioni.

Rimangono però in vigore gli articoli 8 e 12 della legge 3 aprile 1937, n. 517, che invece, in armonia a quella che era la norma dell'articolo 2397 del codice civile prima della modifica succitata, determinava l'obbligo di scegliere i sindaci nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti per le società per azioni «con capitale non inferiore a cinque milioni».

La difformità delle due disposizioni porta come conseguenza che la commissio-

ne ministeriale per l'esame delle richieste di ammissione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti continua a ritenere titolo sufficiente le funzioni espletate in società aventi capitale non inferiore a cinque milioni.

Per evitare la discrasia tra le disposizioni di legge sopra riportate e per adeguare le disposizioni della legge 3 aprile 1937, n. 517, che modifica il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, relative ai sindaci delle società commerciali, a quelle della legge 5 gennaio 1950, n. 9, è evidente la opportunità di modificare gli articoli 8 e 12, della legge sopraindicata per cui si sottopone alla approvazione della Camera la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, secondo comma, le parole « aventi un capitale non superiore a cinque milioni » sono sostituite con le altre « aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni »;

b) all'articolo 12, secondo comma, le parole « con capitale non inferiore a cinque milioni » sono sostituite con le altre « aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni ».